

Cari amici,

la preoccupazione dei genitori che debbono iscrivere un figlio ad un nuovo ordine o grado di scuola è molta.

Il Ministero ha emanato le due circolari che trovate sotto [la n° 3 del 15 u.s. che si apre cliccando [http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/cm3\\_10.shtml](http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/cm3_10.shtml) e comunque vi metto per esteso in nota] e la n° 4, estesa, che trovate sul sito ufficiale del MIUR ( [http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/cm4\\_10.shtml](http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/cm4_10.shtml) ).

Il termine per le iscrizioni è, dunque, così determinato

- il 27 febbraio 2010 per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo (ex elementari e medie)
- il 26 marzo 2010 per la scuola secondaria superiore.

Allegando anche una sintesi-commento, prodotta da Giuseppe Richiedei, che ringrazio, vi invito a contattare genitori e associazioni per diffondere informazioni corrette.

Un caro saluto a tutti

Gianni Nicoli, responsabile Ufficio Sistema Istruzione, Formazione e Universitario  
A.Ge. nazionale

**ISCRIZIONI**  
**ALLA SCUOLA d'INFANZIA**  
**ALLA SCUOLA PRIMARIA (elementari)**  
**ALLA SCUOLA SECONDARIA (medie)**  
Circolare n. 4 – 2010 (brani commentati riguardanti i genitori)

**Circolare n. 4**

MIURAOODGOS prot. n. 240/R.U.U

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

**Roma, 15 gennaio 2010**

**Oggetto: iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Anno scolastico 2010 – 2011.**

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione è fissato al 27 febbraio 2010.

**1. Offerta formativa**

**Scuola dell'infanzia**

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini e le bambine<sup>3</sup> che abbiano compiuto o compiano **entro il 31 dicembre 2010** il terzo anno di età.

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2010 e, comunque, **entro il 30 aprile 2011**.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2010.

Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità all'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- **alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.**

*[I genitori possono decidere autonomamente, il collegio docenti prende in esame solo i tempi e le modalità di accogliere i bambini, non può interferire con le scelte dei genitori]*

Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e di piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello previsto, è consentita, in via straordinaria, l'iscrizione di piccoli gruppi di bambini di età compresa **tra i due e i tre anni, per un massimo di tre bambini per sezione**. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

**Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia sono definiti dal Regolamento (art. 2, comma 5).** “L'orario tipo di funzionamento della scuola dell'infanzia è confermato in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. E' altresì confermata la possibilità, prevista dalle norme vigenti, per le famiglie di chiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali.”

Per l'anno scolastico 2010-2011 è prevista la prosecuzione, al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, delle **“sezioni primavera”** in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali. Al riguardo saranno impartite apposite istruzioni.

### **Scuola primaria**

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2010. Gli stessi hanno la possibilità di iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2011.

**A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli.**

*[Le indicazioni dei docenti sono opportune, ma non obbligatorie né condizionanti la libera scelta dei genitori]*

**E' fatto carico alle scuole che accolgono bambini anticipatori di prestare particolare attenzione all'accoglienza ai fini di un efficace inserimento.**

Ogni singola istituzione scolastica, all'atto dell'iscrizione fornisce alle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa recante le articolazioni dell'orario settimanale (inclusa la distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 3).  
3. “Il tempo scuola della primaria è svolto secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempopieno”.

All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario<sup>4</sup>. **Con riferimento a tali opzioni le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.**

*[I moduli di iscrizione, allegati alla circolare, riportano puntualmente tutte le varie articolazioni di orario settimanale possibile. Spazi di scelta che non possono essere ridotti dalle singole scuole, tenute, invece, a recepire le opzioni delle famiglie]*

Si richiama all'attenzione, per quel che concerne l'accesso alla classe successiva alla prima, che gli alunni esterni, obbligati all'iscrizione alla scuola primaria, debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe. Tale obbligo,

ovviamente, si intende anche riferito a coloro che debbono iscriversi alle classi successive alla seconda.

### **Scuola secondaria di primo grado**

Per l'anno scolastico 2010-2011 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni in possesso della promozione o della idoneità a tale classe.

La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovrà essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010, all'istituzione scolastica prescelta.

**Il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande rispetto ai posti disponibili, ne darà sollecita comunicazione alle famiglie interessate per consentire una diversa opzione.**

E' bene precisare che l'offerta formativa, espressione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, dovrà essere definita in coerenza con il Regolamento (art. 5) e dovrà tenere conto delle risorse di organico di cui la scuola dispone da impegnare **nel rispetto delle prevalenti opzioni delle famiglie.**

*[I moduli di iscrizione, allegati alla circolare, riportano puntualmente tutte le varie articolazioni di orario settimanale possibile. Spazi di scelta che non possono essere ridotti dalle singole scuole, tenute, invece, a recepire le opzioni delle famiglie]*

Negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. L'iscrizione, in tale caso, è disposta d'ufficio fatte salve le scelte delle **famiglie relativamente al tempo scuola.**

Art. 5, 1 L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa.

Qualora i genitori o chi esercita la potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo l'ultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell'istituto comprensivo di appartenenza, che provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010.

La volontà di frequentare **i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale** va espressa all'atto dell'iscrizione alla classe prima. La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento è consentita a coloro che superino l'apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola da effettuarsi, possibilmente, in tempo utile per consentire alle famiglie, in caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, organizzano i corsi di strumento musicale sia su classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, sulla base dell'assetto ordinamentale e dei criteri generali previsti dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e,

comunque, nel rispetto dei criteri generali per la formazione delle classi e dei limiti dell'organico assegnato.

## **2. Procedure e modalità di iscrizione**

### **La domanda di iscrizione**

Con la pubblicazione della presente circolare **sono aperte** le iscrizioni per l'anno scolastico 2010-2011. La domanda di iscrizione deve essere presentata, come si è già detto, **entro il 27 febbraio 2010**.

La domanda di iscrizione **va rivolta alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica prescelta in base alla offerta formativa**.

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado (fatta eccezione per gli istituti comprensivi) viene effettuata a domanda (si vedano gli schemi allegati A, B, C, proposti a scopo orientativo come tracce da contestualizzare). A tal fine gli interessati comunicano le informazioni essenziali relative all'alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) **ed esprimono i propri orientamenti in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa, degli altri servizi così come previsti dal Regolamento e indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili**.

Per una coerente e funzionale programmazione del servizio ed anche in considerazione del fatto che una doppia opzione da parte delle famiglie potrebbe influire sulla rilevazione dei dati e alterare la definizione degli organici, con il rischio di danni erariali, **i genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica**. Non è, infatti, consentito agli stessi presentare altre domande ad altri istituti né a questi ultimi di accoglierle.

Per gli alunni delle classi successive al primo anno e per quelli ripetenti delle classi prime, l'iscrizione è disposta d'ufficio.

E' d'obbligo la scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, tenuto conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.

### **Accoglimento della domanda**

Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei **criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto**, da rendere pubblica prima delle iscrizioni, con affissione all'albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica. Resta inteso, comunque, che l'Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, trattandosi di istruzione dell'obbligo, il diritto allo studio attraverso ogni utile forma di coordinamento e di indirizzo a livello territoriale. L'esperienza dimostra che una aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali permette di predisporre in anticipo le condizioni per l'accoglienza delle domande, pur con le variazioni che di

anno in anno si verificano.

**Le scuole hanno l'obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse.**

La comunicazione di non accoglimento, **debitamente motivata**, deve essere effettuata con ogni **possibile urgenza** per consentire l'opzione verso altra scuola.

### **Trasferimenti di iscrizione**

Non sempre la domanda di iscrizione può trovare accoglimento. La indisponibilità di posti, di servizi e di strutture può infatti ostacolare una piena soddisfazione delle richieste.

In tali casi, il dirigente dell'istituto statale destinatario della domanda di iscrizione curerà sollecitamente l'individuazione degli alunni per i quali, in base ai criteri di precedenza deliberati, non sia possibile accogliere la domanda stessa e procederà, a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra, **all'inoltro immediato della domanda ad altro istituto, individuato d'intesa con la famiglia.**

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, potranno anche essere attivate, da parte degli Uffici territoriali dell'USR, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, forme opportune di coordinamento **tra le scuole statali e le scuole paritarie** che gestiscono il servizio sul territorio, per razionalizzare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

In caso di trasferimento, prima dell'inizio ed in corso d'anno scolastico, da una scuola ad un'altra, successivamente all'iscrizione, **la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all'interessato ed alla scuola di destinazione.**

*[Va sottolineata la nuova procedura per i trasferimenti degli allievi:*

*a – presentazione della domanda di trasferimento alle due scuole: di partenza e di destinazione;*

*b - se la scuola di destinazione ha posto disponibile, è tenuta ad accogliere la domanda*

*c – successivamente, non prima, il dirigente è tenuto ad inviare il nulla osta sia alla famiglia che alla scuola di destinazione.*

*D – Non è corretto il comportamento di molte scuole che impongono al genitore di avere in anticipo il nulla osta prima di accogliere la domanda di trasferimento. Il Nulla osta non può condizionare il trasferimento, ma è funzionale solo a monitorare in anagrafe i vari spostamenti.]*

**Si richiama l'attenzione sulla necessità della acquisizione del nulla osta**, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti **rettifiche di anagrafe** saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

### **3. Accoglienza e inclusione**

#### **Alunni con disabilità**

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della

certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva **l'unità multidisciplinare** al fine di predisporre il **profilo dinamico dell'alunno iscritto**, di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato e di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale.

L'alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, **l'attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i 18 anni**, alla scuola secondaria di secondo grado (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, art. 9, comma 4).

Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.

### **Alunni con cittadinanza non italiana**

Per gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione seguite per gli alunni italiani.

Ai sensi dell'art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'**Unione Europea**, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

Indicazioni per la inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono fornite dalla recente circolare n. 2 dell'8 gennaio 2010.

**Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251**, i minori titolari dello status di **rifugiato** o dello status di **protezione sussidiaria** hanno accesso, come peraltro **i minori stranieri non accompagnati**, agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

### **Corsi per adulti**

In attesa della definizione dello schema di regolamento riguardante il riordino dell'istruzione per gli adulti, possono essere accolte, **entro il 31 maggio 2010**, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25/10/2007, riguardanti:

- il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonché per l'acquisizione del titolo di studio **conclusivo del primo ciclo di istruzione**;
- il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all'acquisizione della certificazione di **assolvimento dell'obbligo di istruzione** di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;
- **la conoscenza della lingua italiana** da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.

Il suddetto termine non è ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche. Resta inteso, comunque, che, attraverso l'adozione di formale provvedimento per ogni studente accolto, è

consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2010 e, ordinariamente, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2010-2011.

#### **4. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative**

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello D allegato. **La scelta ha valore per l'intero corso di studi** e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, **fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni.**

La scelta relativa alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione nelle diverse opzioni possibili:

- attività didattiche e formative
- attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scelta specifica di attività alternative è operata, mediante il relativo modello E allegato, al momento dell'iscrizione e ha effetto per l'intero anno scolastico di riferimento.

#### **5. Obbligo di istruzione**

Nell'attuale ordinamento la scuola del primo ciclo rientra nell'obbligo di istruzione che riguarda la fascia di età d'età compresa tra i 6 e i 16 anni. **Dieci anni di scolarità sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nel diritto - dovere all'istruzione e alla formazione che si estende fino ai 18 anni o al conseguimento di una qualifica o di un diploma.**

Da questo punto di vista il momento dell'iscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento dell'obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto vari aspetti: responsabilità condivisa tra soggetti diversi (a), modalità di assolvimento dell'obbligo previste dalle vigenti disposizioni (b), verifica dell'assolvimento (c).

##### *a) Responsabilità condivise*

L'obbligo di istruzione mira a garantire un percorso di formazione a tutti e coinvolge, pertanto, la responsabilità di più soggetti:

- **i genitori**, cui competono le scelte della scuola e le opzioni del tempo scuola;
- gli Enti locali cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e garantire i supporti strutturali necessari allo svolgimento dell'attività didattica;
- le istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione;
- l'Amministrazione cui è rimesso il compito di creare i presupposti per la realizzazione dell'obbligo di istruzione.

##### *b) Modalità di assolvimento*

L'iscrizione e la frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado costituiscono obbligo. **Tale obbligo può essere assolto non solo con la frequenza di scuole statali**

**e paritarie, ma anche attraverso l'istruzione familiare.** In questo caso, a garanzia del diritto all'istruzione, **il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.**

Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi. Il dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad **esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie**, nonché, in ogni caso, **al termine della scuola primaria** per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Tutti sono, inoltre, tenuti a sostenere **l'esame di Stato** a conclusione del primo ciclo di istruzione.